



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 333 /2016

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Giovanni Coppola	
Primo Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	
Primo Referendario	Dr. Francesco Sucameli	
Primo Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	Relatore
Primo Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la nota del 20.05.2016, acquisita al prot. n. 3928 del 19.07.2016 di questa Sezione, con la quale il Sindaco del Comune di Marzano di Nola (AV) ha formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 67 /2016 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, dott.ssa Raffaella Miranda,

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Marzano di Nola (AV), invia una richiesta di parere al fine di stabilire la legittimità della destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione libero a spese di investimento ed al ripiano delle perdite della società a totale capitale pubblico che provvede alla gestione di servizi pubblici locali essenziali del comune.

CONSIDERATO

Preliminarmente, in rito, occorre verificare se la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Marzano di Nola (AV) rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della L. 6 giugno 2003, n. 131.

Al riguardo, come più volte sostenuto dalla magistratura contabile, la norma ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di chiedere alle Sezioni regionali di controllo

della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di “collaborazione” ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 12 marzo 2007, n. 9).

È evidente come tali ulteriori funzioni che il legislatore ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti si inquadrino nell’ottica del regionalismo differenziato così come stabilito dal revisore costituzionale a partire dalla riforma operata con le leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001. Infatti, nella prospettiva delineata dall’art. 114 Cost., gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica (Corte Cost. 11 ottobre – 9 novembre 2005, n. 417) possono avvalersi della collaborazione della Corte dei conti, organo garante dell’intero Stato comunità (Corte Cost. 12 – 27 gennaio 1995, n. 29). Così, si è ritenuto che la funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della L. 131/2003 consista in una facoltà conferita agli amministratori locali di ricorrere ad un organo neutrale e qualificato per acquisire elementi necessari ad una corretta e sana gestione della cosa pubblica. Tuttavia, il parere fornito dalla Sezione - anche se scaturisce dalla richiesta dell’ente locale riguardante un caso concreto – deve assumere carattere generale, esulando da ciò qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’ente richiedente (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36) e senza implicare la valutazione di comportamenti amministrativi. In tal senso, la Sezione analizza e interpreta principi generali dell’ordinamento e disposizioni normative in relazione alla materia prospettata, spettando, ovviamente, solo all’amministratore locale la concreta scelta decisionale, che potrà essere orientata in base alle conclusioni prospettate dalla Sezione (cfr. Corte dei conti, sez. Autonomie, 17 febbraio 2006, n. 5).

Nell’ottica delineata quindi il parere è ammissibile.

Passando ad esaminare i requisiti di ammissibilità soggettiva (riguardante la legittimazione dell’organo richiedente) ed oggettiva (concernente l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica) della questione, occorre fare riferimento a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, (cfr. Corte dei conti, Adunanza 4 giugno 2009, n.9) nonché all’orientamento di questa Sezione circa l’ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica.

Come noto, le richieste di parere vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non rappresenta tuttavia elemento ostativo, poiché la disposizione normativa usa la locuzione “di norma” non precludendo, quindi, in linea generale, la richiesta avanzata dall’ente. Inoltre, allorquando il quesito sia proposto dall’organo rappresentativo dell’ente deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dall’organo munito di rappresentanza

legale esterna, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi.

Il quesito in esame è stato posto dal Sindaco del Comune di Marzano di Nola (AV); pertanto è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

In relazione al profilo oggettivo, bisogna verificare se la richiesta attenga alla materia della contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, citato. In tal senso, infatti, la norma – in combinato disposto con il precedente comma 7 che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni - intende fare riferimento alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (cfr. al riguardo Corte dei conti, sez. Autonomie, atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché delibera 17 febbraio 2006, n. 5). In altri termini, per poter correttamente individuare i limiti oggettivi delle richieste di parere inoltrate dagli enti locali occorre avere riguardo non solo al comma 8 ma anche al comma 7 dell'art. 7 citato. Se il comma 8 prevede la facoltà di richiedere pareri, è consequenziale che tale funzione consultiva debba avere come punto di riferimento le funzioni sostanziali di controllo collaborativo previste dal precedente comma 7. È in tal senso, del resto, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno individuato una nozione unitaria e dinamica della contabilità pubblica basata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da rapportarsi alle materie riguardanti la gestione del bilancio e i suoi equilibri (cfr. Corte dei conti, 17 novembre 2010, n. 54). Pertanto, la funzione consultiva è ammissibile anche in riferimento a questioni che *prima facie* sembrerebbero estranee alla contabilità pubblica ma che risultano connesse alla gestione delle risorse pubbliche, con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

La richiesta di parere attiene alla materia della “contabilità pubblica” nell’accezione di cui all’art.7, comma 8, della legge n. 131/2003, specie per le esigenze consultive rappresentate con riferimento all’interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici, ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti e con particolare riguardo all’utilizzo dell’avanzo libero.

Pertanto, nei termini finora esposti, si ritiene che sia ammissibile anche oggettivamente il quesito in esame.

MERITO

Con specifico riferimento all'oggetto della presente pronuncia, il Collegio ritiene di poter fornire all'amministrazione richiedente indicazioni di principio volte a coadiuvare quest'ultima nell'esercizio delle proprie funzioni ricordando che la funzione consultiva della Corte non deve essere finalizzata a dare indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alle valutazioni discrezionali di competenza dell'Amministrazione, ma a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale e dirette a fornire un ausilio all'ente richiedente per le determinazioni che lo stesso ente è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al riguardo, il Collegio può fornire indicazioni utili all'Amministrazione per la migliore scelta gestionale.

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, e nell'ordinamento contabile degli enti locali, è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del tuel, che al comma 1 dispone che *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, **fondi destinati agli investimenti** e fondi accantonati. **I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.** L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”*. L'ente deve, quindi, provvedere ad effettuare ora una duplice verifica per la quantificazione dei fondi destinati agli investimenti, confrontando le entrate in conto capitale e da accensione prestiti accertate in conto competenza, con le spese in conto capitale impegnate nell'esercizio. La differenza fra le suddette poste costituisce quota destinata agli investimenti. Occorre altresì confrontare gli importi da residui passivi per spese in conto capitale eliminati, con eventuali residui attivi derivanti da entrate in

conto capitale e da accensione prestiti eliminati. L'eventuale differenza positiva determina un incremento della quota del risultato di amministrazione da destinare a detto fine. L'avanzo libero, quindi, costituisce una risorsa a carattere residuale, di natura straordinaria con caratteristiche di non ripetitività, almeno nel suo ammontare (l'ipotesi di risultato opposta è contemplata dal richiamato art. 188 del Tuel con riferimento allo scorporo, dal risultato finale, delle quote vincolate, destinate ed accantonate). Ciò spiega le cautele previste dal legislatore in ordine al suo utilizzo.

Il comma 2 del precitato art. 187, nella sua attuale formulazione, infatti prevede che “*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La riscrittura dell'articolo è stata posta in essere al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. Pertanto la facoltà di impiegare l'avanzo libero per il finanziamento di (ulteriori) spese di investimento è espressamente prevista dal legislatore, ed è consentita, con provvedimento di variazione di bilancio, secondo l'ordine di priorità come sopra definito. Va sottolineato quindi che l'ipotesi prospettata dall'ente deve essere attentamente vagliata, atteso il carattere di prevalenza che rivestono eventuali esigenze di copertura di debiti fuori bilancio o di riequilibrio della gestione (Cfr. le ipotesi di cui alle lettere a e b).

Resta invariato il comma 3 bis dell'art. 187 del tuel che stabilisce che “*L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193*”. Infine, sempre con riguardo all'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell'anno precedente rileva il principio contabile applicato della competenza finanziaria (principio 9.2 dell'allegato 4.2) che precisa: “*La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del T.U.E.L.) ove non possa*

provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti”.

Pertanto, alla luce del rinnovato art. 187 T.U.E.L. e del citato principio contabile è possibile individuare *“un preciso ordine di priorità per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell'esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini la “destinazione” dell'avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all'ordine di priorità indicate dal legislatore”* (in questi termini cfr. Corte dei conti, sez. reg. di Controllo per il Piemonte n. 15/PAR/2008).

Quanto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione *“per il ripiano di perdite della società a totale capitale pubblico che gestisce diversi servizi pubblici locali essenziali”*, la questione, al pari della precedente e come riconosciuto dallo stesso Ente, *“ha notevole incidenza sul bilancio dell'ente e sulla corretta formazione dello stesso”*.

La questione prospettata deve essere scrutinata alla luce della normativa circa il ripiano delle perdite da parte dell'ente locale dettata dall'art. 14 comma 5 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs. 175/2016) che prevede specifici limiti al riguardo. La disposizione citata infatti specifica che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità,*

su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

Passando, invece, ad esaminare la legittimità dell'utilizzo della quota libera dell'avanzo per la ricapitalizzazione occorre fare riferimento alle norme del codice civile che prevedono un intervento del socio e cioè l'art. 2446 (perdite d'esercizio superiori al terzo del capitale) e l'art. 2447 (perdite d'esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale). Con riguardo a tali operazioni occorre, in primo luogo, ricordare che, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal legislatore in materia, le operazioni di ricapitalizzazione mediante utilizzo dell'avanzo sono state ritenute illegittime qualora adombrino, di fatto, un ripiano delle perdite d'esercizio croniche (Cfr. Corte dei conti, sez. reg. per il controllo del Piemonte n. 15/PAR/2008).

Con tale normativa si focalizza in particolare l'attenzione anche in tema di rapporti finanziari, in quanto l'art. 21 statuisce quanto segue:

“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. *Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:*

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.”

Trattasi di una norma che ha recepito le disposizioni di cui all'art.1, commi 550-552, della legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014), e che prevede, nel rispetto del principio della prudenza, uno stanziamento figurativo di spesa da far rifluire, al termine di ciascun esercizio considerato, nell'avanzo vincolato, in modo da garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri dell'ente. Il perimetro di applicazione della disposizione sugli accantonamenti comprende aziende speciali, istituzioni e società, indipendentemente dalla quota di partecipazione pubblica, di maggioranza o di minoranza, diretta o indiretta, e postula una specifica modalità di costituzione dell'avanzo vincolato in correlazione alle dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati.

Infatti, la prima situazione comprende l'ipotesi di organismi che hanno fatto registrare una perdita, dopo precedenti bilanci in utile, oppure che hanno riportato un risultato negativo superiore alla media del triennio precedente (peggioramento dei conti). La seconda, viceversa, contempla il caso di una perdita nell'ultimo bilancio disponibile, inferiore alla media del triennio precedente (miglioramento dei conti), cui corrisponde una modalità di calcolo più agevolata degli accantonamenti in parola.

E' chiaro che solo una protratta situazione di disavanzo economico societario, resa evidente da bilanci in progressiva perdita, tale da integrare i presupposti previsti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2447 e 2448 del c.c. (come si desume dall'inciso “nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”) rende possibile l'intervento dell'ente pubblico che voglia rimuovere la causa di scioglimento e liquidazione della società.

In tal caso l'Amministrazione deve indicare le motivazioni economiche per cui non operi lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c., ma si propenda per la ricapitalizzazione.

Resta fermo, per l'ente, l'obbligo di alimentare il fondo in parola, che costituisce comportamento di sana gestione finanziaria espressamente codificato dalla norma.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione regionale della Corte dei conti,

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016.

IL RELATORE

Dott.ssa Raffaella Miranda

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Coppola

Depositato in Segreteria in data 26 ottobre 2016

Per il Direttore del servizio di supporto

dott.ssa Beatrice Montecuolo